



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-531/17, 14 febbraio 2019, ECLI: EU:C:2019:114	Vetsch Int. Transporte GmbH	IX	Rinvio pregiudiziale	AU	Ultima istanza - Verwaltungsgericht shof	J. Kokott		Condizioni per l'esenzione dall'IVA all'importazione	Esenzione; buona fede.
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
I) Se l'esenzione di cui all'articolo 138 della direttiva IVA di cui beneficiano le importazioni di beni a partire da un paese terzo in uno Stato membro debba essere negata qualora tali beni siano stati successivamente trasferiti in un altro Stato membro ad una persona che abbia commesso un'evasione a seguito del trasferimento di tali beni. II) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se, all'atto del trasferimento intra-UE, il soggetto passivo avesse già maturato l'intento di commettere un'evasione fiscale nell'ambito di una successiva operazione relativa alle merci considerate.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell'esenzione dall'IVA all'importazione non deve essere negato all'importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, in una situazione in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intra-UE che è seguito a tale importazione commetta un'evasione su un'operazione successiva al suddetto trasferimento e che non è collegata al trasferimento stesso e, dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario.									
<b>Nota redazionale</b>									
La sentenza in analisi scaturisce una domanda pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia tra una società a responsabilità limitata che esercita un'attività di trasporto e l'Amministrazione finanziaria austriaca, in merito all'esenzione dall'IVA alle importazioni in Austria di beni provenienti dalla Svizzera, al fine del loro trasferimento in Bulgaria. In particolare, la domanda verte sull'interpretazione dell'articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE. Dalla decisione di rinvio emerge che il venditore delle merci del procedimento principale avesse trasferito ai destinatari bulgari il diritto di disporre di tali merci mentre si trovavano in Svizzera, ossia prima del loro sdoganamento in Austria e che tali destinatari non avessero perso tale diritto in Bulgaria. Gli stessi destinatari avrebbero dichiarato gli acquisti intra-UE delle merci, ma si sarebbero resi responsabili di evasione fiscale dichiarando indebitamente di aver effettuato una cessione intra-UE esente delle merci a favore della società austriaca. Il giudice del rinvio chiede, pertanto, se l'esenzione all'importazione debba essere negata in caso di trasferimento intra-UE di merci da uno Stato membro, quando il soggetto passivo che effettua il trasferimento in un altro Stato membro, pur dichiarando in tale altro Stato membro l'acquisto, commetta successivamente, nell'altro Stato membro e nell'ambito di una diversa operazione relativa alle stesse merci, un'evasione fiscale dichiarando in modo irregolare una cessione intra-UE esente proveniente da detto altro Stato membro. La Corte di Giustizia evidenzia preliminarmente che gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un Paese terzo in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta, sia esente conformemente all'articolo 138 della Direttiva IVA. Tale articolo prevede, in particolare, che gli Stati membri esentino le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio, ma nell'Unione Europea, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. I giudici europei evidenziano altresì che la sospensione dell'IVA all'importazione non viene meno nell'ipotesi in cui l'evasione sia stata commessa dal cessionario non già nell'ambito dell'operazione intra-UE collegata all'importazione, ma dell'operazione all'interno dell'Unione Europea successiva, effettuata a partire dallo Stato membro del cessionario stesso. Pertanto, poiché l'evasione non riguarda il trasferimento da cui dipende la concessione dell'esenzione dall'IVA all'importazione ai sensi della Direttiva IVA, la Corte di Giustizia conclude, come in precedenti pronunce, che la suddetta esenzione non può essere negata all'importatore designato o riconosciuto come debitore, in una situazione, come risulta nel caso di specie, in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intra-UE commette un'evasione su un'operazione successiva al trasferimento stesso e che non è collegata al trasferimento, e, dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									